



# Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 maggio 1961<sup>1</sup> concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 13b* Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI

<sup>1</sup> I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 950 franchi annui.

<sup>2</sup> Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 950 e 23 750 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20	Contributo annuo (AVS+AI)	Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi	Franchi	Franchi
meno di 550 000	950	–
550 000	1 010	101
1 750 000	3 434	151,50
8 450 000 e oltre	23 750	–

<sup>1</sup> RS 831.111

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

**Commento concernente la modifica dell'OAF con effetto dal 1° gennaio 2020****Art. 13b**

(Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI)

In seguito all'accettazione della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) in occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019, il tasso di contribuzione nell'AVS subisce un aumento generalizzato di 0,3 punti percentuali. Poiché l'articolo 13b OAF menziona questo tasso, associato a quello nell'AI – che è attualmente pari all'1,4 per cento e non subisce modifiche –, anche questo articolo va adeguato. Di conseguenza, il tasso di contribuzione AVS/AI nell'assicurazione facoltativa passerà dal 9,8 per cento (8,4 % per l'AVS + 1,4 % per l'AI) al 10,1 per cento (8,7 % per l'AVS + 1,4 % per l'AI).

L'articolo 13b OAF menziona inoltre l'importo del contributo minimo AVS nell'assicurazione facoltativa, anch'esso associato a quello AI, che è attualmente pari a 132 franchi e non subisce modifiche. Al fine di tener conto non solo dell'aumento del contributo minimo AVS dovuto all'accettazione della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) ma anche dell'aumento derivante dalla modifica dell'ordinanza 19 del 21 settembre 2018 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. i commenti agli art. 1 e 2 dell'ordinanza 20), il contributo minimo AVS/AI nell'assicurazione facoltativa passerà da 922 franchi (fr. 790 per l'AVS + fr. 132 per l'AI) a 950 franchi (fr. 818 per l'AVS + fr. 132 per l'AI).

Per quanto concerne il contributo massimo per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, che secondo l'articolo 2 capoverso 5 LAVS deve corrispondere a 25 volte quello minimo, si procede a un adeguamento da 23 050 franchi (fr. 19 750 per l'AVS + fr. 3300 per l'AI) a 23 750 franchi (fr. 20 450 per l'AVS + fr. 3300 per l'AI).

Di conseguenza, vanno adeguati anche i contributi previsti per le fasce intermedie di reddito della tavola scalare dei contributi per le persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Infine, s'impone altresì una modifica della sostanza e del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 a partire dal quale si raggiunge il contributo massimo.